



IN QUESTO NUMERO

- Ministero delle Finanze: Imposta municipale propria (IMU) e Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Problematiche concernenti gli obblighi dichiarativi - Circolare 3 giugno 2015.
- Autorità Anticorruzione: Pubblicazione dei dati sugli organi di indirizzo politico di cui all'art. 14 del d.lgs. 33/2013 - Comunicato del Presidente del 3 giugno 2015.
- Autorità Anticorruzione: Riapertura dei termini per le candidature di iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori di cui dell'art. 3, comma 1, del DPCM 11 novembre 2014.
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: DURC on line, operatività dal 1° luglio 2015.
- Ministero dell'Interno: riparto del contributo alla finanza pubblica di 60 milioni a carico delle province a seguito del progressivo venir meno delle elezioni provinciali e per la riduzione dei costi della politica, per la gratuità delle attività svolte dai componenti degli organi delle province (art. 19 D.L. n. 66/2014, conv. in L. n. 89/2014) - Comunicato del 3 giugno 2015.
- Corte dei Conti: calcolo della spesa di personale appartenente alle categorie protette tra enti costituenti una Unione - Sezione Regionale di controllo per l'Emilia Romagna - Deliberazione n. 103 del 27 maggio 2015.
- Consiglio di Stato, Sez. III, 29/5/2015 n. 2704 Sulla riconducibilità dell'affidamento del servizio di gestione di distributori automatici nell'ambito della concessione di servizi.

Ministero delle Finanze: Imposta municipale propria (IMU) e Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Problematiche concernenti gli obblighi dichiarativi - Circolare 3 giugno 2015.

Il Ministero delle Finanze, con circolare n. 2/DF del 3 giugno 2015 chiarisce quanto segue:

A seguito dell'emanazione della Risoluzione n. 3/DF del 25 marzo 2015, è stato chiesto quando sarà disponibile il modello ministeriale unico a livello nazionale per la dichiarazione relativa al tributo per i servizi indivisibili (TASI), dato l'approssimarsi del termine del 30 giugno 2015 previsto per l'adempimento dell'obbligo dichiarativo concernente i tributi indicati in oggetto.

In merito, nel ribadire quanto già affermato nella citata risoluzione n. 3/DF, si fa presente che non è necessaria l'approvazione di un apposito modello di dichiarazione TASI, essendo a tale scopo valido quello previsto per la dichiarazione dell'imposta municipale propria (IMU), approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2012.

Tale determinazione risulta fondata sulla circostanza che le informazioni necessarie al comune per il controllo e l'accertamento dell'obbligazione tributaria, sia per quanto riguarda l'IMU sia per ciò che concerne la TASI, sono sostanzialmente identiche; per cui, in un'ottica di semplificazione degli

adempimenti dei contribuenti e anche in vista della preannunciata riforma della tassazione immobiliare locale, non sussiste la necessità di emanare un nuovo modello di dichiarazione.

Tanto è vero che la dichiarazione prevista per gli enti non commerciali di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, recentemente approvata con D. M. 26 giugno 2014, prevede un unico modello con il quale viene assolto sia l'obbligo dichiarativo IMU sia quello TASI, confermando, quindi, la sostanziale identità dei dati occorrenti ai comuni ai fini della verifica dell'esatto adempimento tributario.

Al rispetto delle medesime esigenze deve ispirarsi anche l'esame dell'ulteriore problematica derivante dal disposto di cui all'art. 1, comma 681, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 in base al quale "nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria".

Un'applicazione rigorosa della norma comporterebbe che gli "occupanti" diversi dai titolari del diritto reale sull'immobile - che non hanno, quindi, finora assolto gli adempimenti dichiarativi in materia di IMU - dovrebbero essere tutti tenuti a presentare la dichiarazione TASI.

Tuttavia, si deve precisare che, in linea con quanto affermato nelle istruzioni alla dichiarazione IMU, approvata con

D. M. 30 ottobre 2012, nella parte relativa ai casi in cui si deve presentare la dichiarazione e, precisamente, nell'illustrazione della fattispecie concernente gli immobili locati per i quali il comune ha deliberato la riduzione dell'aliquota di cui all'art. 13, comma 9, del D. L. n. 201 del 2011, è stato espressamente affermato che la dichiarazione "non deve essere presentata nel caso di contratti di locazione e di affitto registrati a partire dal 1° luglio 2010, poiché da tale data, ai sensi dell'art. 19, commi 15 e 16, del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al momento della registrazione devono essere comunicati al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate anche i relativi dati catastali. Per i contratti di locazione e di affitto registrati precedentemente alla data del 1° luglio 2010, permane, invece, l'obbligo dichiarativo, a meno che i relativi dati catastali non siano stati comunicati al momento della cessione, della risoluzione o della proroga del contratto, ai sensi dello stesso art. 19 del D. L. n. 78 del 2010.

Sempre nell'ambito dell'illustrazione della stessa fattispecie è stato chiarito altresì che "la dichiarazione non deve essere presentata anche nel caso in cui il comune, nell'ambito della propria potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D. Lgs. n.15 dicembre 1997, n. 446, ha previsto, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, specifiche modalità per il riconoscimento dell'agevolazione,

consistenti nell'assolvimento da parte del contribuente di particolari adempimenti formali e, comunque, non onerosi, quali, ad esempio, la consegna del contratto di locazione o la presentazione di un'autocertificazione". Tali accorgimenti fanno sì che l'ambito applicativo dell'obbligo dichiarativo TASI si riduce a casi residuali, dal momento che il comune è già a conoscenza delle informazioni relative agli immobili locati. A ciò si deve aggiungere che il comune può adottare tutti gli strumenti di integrazione delle informazioni anche con riferimento ad altri tributi (in particolare il prelievo sui rifiuti) e può trarre ulteriori strumenti di integrazione dai dati risultanti dai versamenti TASI effettuati dai possessori degli immobili, atteso che in virtù del combinato disposto dei commi 681 e 688 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, detti soggetti sono tenuti a versare l'imposta nella misura del 90 per cento, se il comune non ha stabilito la misura del versamento TASI a carico dell'occupante oppure fino al limite del 70 per cento dell'imposta, nel caso in cui il comune abbia deliberato una diversa misura della percentuale a carico dell'occupante.

Si ritiene, pertanto, per le medesime esigenze di semplificazione innanzi citate, che nei casi in cui il contribuente sia un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'immobile, come nelle fattispecie prima illustrate, detto soggetto possa utilizzare la parte del modello di dichiarazione dedicata alle

"Annotazioni" per precisare il titolo (ad esempio "locatario") in base al quale l'immobile è occupato ed è sorta la propria obbligazione tributaria, ai sensi del citato comma 681 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013.

Ulteriori informazioni su:

http://www.finanze.gov.it/export/download/novita2015/Circolare_n._2-DF_del_3.06.2015-_Dichiarazione_TASI.pdf

Autorità Anticorruzione: Pubblicazione dei dati sugli organi di indirizzo politico di cui all'art. 14 del d.lgs. 33/2013 - Comunicato del Presidente del 3 giugno 2015.

Il Presidente ANAC chiarisce che con riferimento all'obbligo di pubblicazione di documenti ed informazioni concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 e secondo le indicazioni fornite dalla delibera A.N.A.C. n. 144/2014, per limitare gli oneri amministrativi, qualora i soggetti di cui occorre pubblicare tali dati siano già titolari di incarichi politici di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico di livello statale, regionale e locale, presso altre pubbliche amministrazioni, verificato il corretto assolvimento di tali obblighi presso tali amministrazioni nel rispetto dei principi di qualità delle informazioni di cui all'art.6 del d.lgs. 33/2013, l'obbligo di pubblicazione può ritenersi assolto indicando, accanto a

ciascun nominativo, il link dell'amministrazione dove i dati risultano già pubblicati.

Ulteriori informazioni su:

http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6157

Autorità Anticorruzione: Riapertura dei termini per le candidature di iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori di cui dell'art. 3, comma 1, del DPCM 11 novembre 2014.

Comunicato del Presidente ANAC del 4 giugno 2015 si informa che sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande per l'iscrizione all'elenco dei Soggetti aggregatori: i candidati hanno tempo fino al 22 giugno 2015 per inoltrare le domande con le medesime modalità fissate dalla Determinazione n. 2 dell'11 febbraio 2015. Si rammenta che l'iscrizione è riservata ai soggetti che possiedono i requisiti soggettivi e oggettivi (in particolare aver pubblicato bandi per almeno 200 milioni di euro nel triennio 2011-2013 e almeno 50 milioni per ogni anno).

Per approfondimenti:

http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6158

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: DURC on line, operatività dal 1° luglio 2015.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015 è stato pubblicato il Decreto del 30 gennaio 2015 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che disciplina le nuove modalità di rilascio del DURC secondo la modalità on line.

Secondo quanto prevede l'art. 1 del Decreto, sono abilitati alla verifica di regolarità contributiva, tra gli altri:

- Gli Organismi di attestazione SOA;
- Le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- L'impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell'impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;
- Le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati ai sensi dell'art. 9 del decreto - legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell'art. 37, comma 7 - bis, del decreto legge

24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Tali soggetti possono verificare in tempo reale, la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell'edilizia, delle Casse edili.

La verifica è effettuata nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi ai quali è richiesto il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ai sensi della vigente normativa.

Il documento generato dall'esito positivo della verifica, sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva previsto:

a) per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi quelli di cui all'art. 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

b) nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia;

c) per il rilascio dell'attestazione SOA.

In merito ai requisiti di regolarità, inoltre, il Decreto prevede che:

La regolarità sussiste comunque in caso di:

- a) rateizzazioni concesse dall'INPS, dall'INAIL o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti;
- b) sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative;
- c) crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi Enti;
- d) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso;
- e) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza, salva l'ipotesi cui all'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
- f) crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario.

La regolarità sussiste, infine, in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale

l'omissione si è determinata che risulti pari o inferiore ad € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge.

Per quanto riguarda infine le Procedure concorsuali, in caso di concordato con continuità aziendale di cui all'art. 186 - bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa si considera regolare nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e il decreto di omologazione, a condizione che nel piano di cui all'art. 161 del medesimo regio decreto sia prevista l'integrale soddisfazione dei crediti dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili e dei relativi accessori di legge.

In caso di fallimento con esercizio provvisorio di cui all'art. 104 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la regolarità sussiste con riferimento agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio a condizione che risultino essere stati insinuati.

In caso di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, l'impresa si considera regolare a condizione che i debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data della dichiarazione di apertura della medesima procedura risultino essere stati insinuati.

Il testo del decreto è reperibile su:
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/s_tampa/serie_generale/originario

Ministero dell'Interno: riparto del contributo alla finanza pubblica di 60 milioni a carico delle province a seguito del progressivo venir meno delle elezioni provinciali e per la riduzione dei costi della politica, per la gratuità delle attività svolte dai componenti degli organi delle province (art. 19 D.L. n. 66/2014, conv. in L. n. 89/2014) - Comunicato del 3 giugno 2015.

È stato sottoscritto il decreto interministeriale 29 maggio 2015, che determina il riparto del contributo alla finanza pubblica, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2015, posto a carico delle città metropolitane e delle province.

Il provvedimento, nell'ambito delle politiche di c.d. "spending-review", è previsto dall'articolo 19 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che dopo il comma 150 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, in materia di riorganizzazione delle province, ha aggiunto il comma 150-bis, prevedendo che le città metropolitane e le province, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per la riduzione dei costi della politica, debbano assicurare un contributo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014, a 60 milioni di euro per l'anno 2015 ed a 69 milioni di euro per l'anno 2016, in considerazione sia del progressivo venir meno delle elezioni provinciali che per la gratuità delle attività svolte dai componenti degli organi delle province. Per l'anno 2015 il provvedimento

riguarda complessivamente n. 77 tra città metropolitane e province per le quali, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, alla scadenza naturale del mandato degli organi delle province negli anni 2013, 2014 e 2015 non si sono tenute le consultazioni elettorali, con conseguenti risparmi, anche per quanto attiene le indennità ed i rimborsi per le attività dei componenti degli stessi organi, divenute gratuite a seguito della legge n. 56/2014.

Il contributo posto a carico di ciascuna delle città metropolitane e delle province, con conseguente riduzione delle spese correnti sostenibili, è reperibile su:

http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com030615all_b.pdf

Corte dei Conti: calcolo della spesa di personale appartenente alle categorie protette tra enti costituenti una Unione - Sezione Regionale di controllo per l'Emilia Romagna - Deliberazione n. 103 del 27 maggio 2015.

In relazione a quale sia il corretto conteggio degli oneri retributivi dei dipendenti appartenenti alle categorie protette, al fine della loro esclusione dal conteggio previsto ai fini del rispetto dell'art. 1, comma 557, della legge 296/2006, nel caso di Ente appartenente ad una unione di comuni, la Corte dei Conti Emilia, risponde con

la deliberazione n. 103/2015/PAR del 27 maggio 2015, come segue:

- "Non è percorribile la prima ipotesi prospettata dall'ente, cioè la storicizzazione dell'ultima quota di riserva gravante sull'ente prima del conferimento dell'Area dei servizi alla persona all'Unione, se non fosse altro in considerazione della circostanza che i lavoratori disabili attualmente impiegati presso il Comune sono solo due. Non si comprende, infatti, come l'ente potrebbe detrarre dalla propria spesa di personale i costi relativi a unità di personale ormai assorbito dall'Unione"

"La seconda soluzione indicata dal Sindaco richiedente, per cui lo stesso potrebbe portare in detrazione solo la propria quota attuale di riserva, rimettendo all'Unione di riportare sul Comune un costo inferiore è, a giudizio di questa Sezione, percorribile. La legge 23 dicembre 2014, n. 190 ... all'art. 1, comma 450 ha novellato l'art. 14 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), inserendo il comma 31-quinquies, secondo il quale 'Nell'ambito dei processi associativi di cui ai commi 28 e seguenti, le spese di personale e le facoltà assunzionali sono considerata in maniera cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermo restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e l'invarianza della spesa complessivamente considerata'.

I processi associativi richiamati sono le unioni di comuni e le convenzioni.

Il legislatore statale con la legge di stabilità 2015, ha pertanto previsto, per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (3.000 se appartengono o sono appartenuti a comunità montane) l'obbligo di associarsi in unioni o convenzioni, tramite le quali esercitare obbligatoriamente, in forma associata, una serie di funzioni fondamentali specificamente indicate.

Scopo dell'operazione è di garantire economie di spesa e un miglioramento delle prestazioni.

Proprio per favorire la concreta realizzazione di queste forme associative, il legislatore ha ritenuto utile considerare in maniera cumulata, tra gli enti coinvolti, le spese di personale e le facoltà assunzionali consentendo, nell'invarianza della spesa complessiva, compensazioni tra i singoli bilanci dei singoli comuni";

"Ovviamente, l'imputazione in capo al Comune di un costo per il personale che tenga conto di quanto esposto, conseguirebbe a un'autonoma scelta gestionale la quale è comunque rimessa agli accordi che i comuni costituenti l'Unione potranno prendere in piena autonomia".

Il testo della delibera è reperibile su:

<https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/>

Consiglio di Stato, Sez. III, 29/5/2015 n. 2704 Sulla riconducibilità dell'affidamento del servizio di gestione di distributori automatici nell'ambito della concessione di servizi.

L'affidamento del servizio di gestione di distributori automatici è ricondotto dalla giurisprudenza unanime nell'ambito della concessione di servizi disciplinata dall'art. 30 del codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 163/2006), pacificamente rientrante nella casistica di cui all'art. 119, c. 1, lett. a) del codice del processo amministrativo (controversie relative ai "provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture). Infatti, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza, il termine "affidamento di servizi" usato dal legislatore deve senz'altro intendersi come riferito sia agli appalti che alle concessioni di pubblico servizio, per chiare ragioni testuali e sistematiche:

- testuali, in quanto la norma considera in modo unitario la procedura di affidamento senza operare alcuna distinzione tra appalti e concessioni di pubblici servizi, sì che essa non può che intendersi riferita anche allo "affidamento di ... servizi mediante concessione" (v. art. 3, c.36, del citato D. Lgs. n. 163/2006);
- sistematiche, in quanto una disciplina differenziata dei due istituti si porrebbe in palese contrasto con le finalità perseguite dal legislatore, volte ad assicurare la massima

speditezza nell'intera materia degli affidamenti pubblici di lavori, servizi e forniture, senza distinzione di sorta. Pertanto, nel caso di specie, si imponeva il rispetto del rito abbreviato disposto dal richiamato art.119, c. 2, del c. p. a., senza che possano ritenersi ricorrere gli estremi per l'ammissione al beneficio dell'errore scusabile, in quanto l'invocata (ed incontestata, secondo gli stessi atti di gara) riconducibilità della fattispecie alle previsioni di cui all'art. 30 del "codice dei contratti pubblici" non vale comunque pacificamente ad escludere l'applicabilità ad essa degli artt. 119 e 120 del codice del processo amministrativo, nel cui ambito rientrano anche le controversie sull'affidamento delle concessioni di servizi pubblici.